

REGOLAMENTO DI ATENEIO IN MATERIA DI DOTTORATI DI RICERCA

Capo I

(Ambito di applicazione e finalità)

Articolo 1

(Ambito di applicazione)

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione delle disposizioni di legge in materia, l'istituzione, il funzionamento e il rinnovo dei Corsi di Dottorato di ricerca dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria e l'organizzazione della Scuola di Dottorato, quale struttura di coordinamento prevista dall'art. 47 dello Statuto di Autonomia di Ateneo.

Articolo 2

(Finalità dei Corsi di Dottorato)

Il Corso di Dottorato di ricerca costituisce il terzo livello di formazione universitaria ed è il grado più alto di specializzazione offerto dall'Università. Esso fornisce le competenze necessarie per esercitare attività di ricerca di alta qualificazione presso soggetti pubblici e privati, nonché qualificanti anche nell'esercizio delle libere professioni, contribuendo alla realizzazione dello Spazio Europeo dell'Alta Formazione e dello Spazio Europeo della Ricerca. Il Corso di Dottorato di ricerca consiste in programmi di formazione e di ricerca integrati con cicli di seminari e/o workshop, da svolgersi anche mediante soggiorni di studio e/o stage presso Enti pubblici o privati in Italia e all'estero. Per lo svolgimento di seminari e attività formative, il Corso di Dottorato può avvalersi di esperti qualificati nei settori scientifici disciplinari del medesimo Corso, anche stranieri o esterni all'Università. Le finalità di ciascun Corso di Dottorato di ricerca potranno attuarsi in un ambito di pertinenza di uno o più Settori Scientifico Disciplinari.

Capo II

(La Scuola di Dottorato e gli Organi)

Articolo 3

(La Scuola di Dottorato)

I Corsi di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria afferiscono alla Scuola di Dottorato, per quanto di competenza della stessa.

1. La Scuola di Dottorato dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria (di seguito indicata come Scuola), ha lo scopo di promuovere, organizzare e gestire le attività comuni dei Corsi di Dottorato di ricerca.
2. In particolare la Scuola svolge i seguenti compiti:
 - designa il Direttore;
 - definisce le linee programmatiche, anche su base pluriennale, delle attività della Scuola;
 - esprime parere relativamente alla proposta di istituzione e rinnovo dei Corsi di Dottorato, così come previsto dall'art. 9;
 - cura la predisposizione degli schemi di bando per l'ammissione ai Corsi di Dottorato e, in generale, supporta l'attività amministrativa dei singoli Corsi, formulando proposte e indicazioni, con lo scopo di coordinarne le attività;

- promuove e cura la pubblicizzazione, anche a livello internazionale, della complessiva offerta della *Mediterranea* relativamente al terzo livello della formazione universitaria, e contribuisce al rafforzamento del sistema di comunicazione dei singoli Corsi;
- promuove un sistema di autovalutazione e monitoraggio delle carriere dei dottorandi e dottori di ricerca;
- promuove e incrementa la collaborazione tra i Corsi di Dottorato ed il contesto esterno, in particolare con il mondo delle istituzioni, delle professioni e delle aziende, anche ai fini dell'inserimento dei dottorandi nel mondo del lavoro;
- promuove l'internazionalizzazione dei Corsi di Dottorato, in particolare favorendo la mobilità dei docenti, ricercatori e dottorandi;
- individua i criteri per la ripartizione delle borse e delle risorse tra i vari Corsi e per l'eventuale assegnazione di varie forme di finanziamento ai Corsi di Dottorato consorziati;
- designa per ciascun Corso di Dottorato, sulla base delle deliberazioni del Consiglio del Dipartimento sede amministrativa, i componenti delle Commissioni Giudicatrici sia per l'accesso sia per gli esami finali dei singoli Corsi;
- presenta agli organi di governo dell'Ateneo proposte e richieste di finanziamenti per lo svolgimento delle attività dei Corsi di Dottorato;
- agisce da raccordo propositivo e consultivo con i Dipartimenti, i Collegi dei Docenti dei Dottorati e i Dottorandi;
- approva la ripartizione tra i Dipartimenti dei fondi assegnati dall'Ateneo per il funzionamento dei Corsi di Dottorato.

Articolo 4

(Gli Organi della Scuola)

Sono organi della Scuola di Dottorato: il Direttore e il Consiglio.

La Scuola può altresì istituire un Comitato di Riferimento formato da rappresentanti di Enti di ricerca, Enti territoriali, strutture produttive con il quale individuare e verificare le tematiche di ricerca dei Corsi di Dottorato al fine di un continuo raccordo tra ricerca, innovazione e produzione.

Articolo 5

(Il Direttore della Scuola)

Il Direttore della Scuola:

- è un professore di ruolo a tempo pieno dell'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria;
- è eletto dal Consiglio della Scuola tra i professori ordinari a tempo pieno dell'Ateneo che abbiano presentato la propria candidatura supportata da documentato *curriculum* scientifico ed è nominato dal Rettore;
- dura in carica tre anni ed è rieleggibile una sola volta.

Il Direttore rappresenta la Scuola e ne presiede il Consiglio. La carica di Direttore della Scuola è incompatibile con quella di Coordinatore di un Corso di Dottorato, Direttore di Dipartimento, Componente del Nucleo di Valutazione Interna, Pro-Rettore vicario e Rettore. Il Consiglio della Scuola può scegliere come Direttore il Coordinatore di un Corso di Dottorato che contestualmente alla nomina da parte del Rettore, dovrà rassegnare le dimissioni da Coordinatore. In caso di impedimento del Direttore, protratto per più di un mese, le funzioni vengono assunte *pro tempore* dal componente del Consiglio della Scuola con la maggiore anzianità accademica nel ruolo dei professori di prima fascia.

In caso di dimissioni del Direttore, le funzioni vengono assunte dal Prorettore Delegato alla Ricerca fino alla nomina del nuovo Direttore.

Articolo 6

(Il Consiglio della Scuola)

Il Consiglio della Scuola è costituito da:

- il Direttore;
- i Coordinatori dei Corsi di Dottorato attivi con sede amministrativa presso l'Università *Mediterranea*;
- il Prorettore Delegato alla Ricerca a titolo consultivo;
- un professore di I fascia componente del Senato Accademico, nominato dagli Organi Collegiali;
- un professore di I fascia componente del Consiglio di Amministrazione, nominato dagli Organi Collegiali;
- il Coordinatore Amministrativo del SARITT a titolo consultivo e con funzione di segretario verbalizzante;
- alle riunioni del Consiglio possono partecipare - senza diritto di voto - i componenti del Comitato di Riferimento, ove istituito, ed i rappresentanti degli Enti che concorrono al finanziamento delle attività della Scuola.

Capo III

(I Corsi di Dottorato e gli Organi)

Articolo 7

(I Corsi di Dottorato)

I Corsi di Dottorato vengono istituiti su proposta di uno o più Dipartimenti, sulla base delle comunicazioni del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione, in merito alle risorse disponibili in bilancio di Ateneo.

Responsabile della definizione e dello svolgimento della ricerca e della didattica è il Collegio dei Docenti, presieduto da un Coordinatore eletto tra i membri dello stesso Collegio di cui al successivo art. 8. La gestione amministrativa e delle risorse è assegnata al Dipartimento cui afferisce il Corso di Dottorato.

Articolo 8

(Gli organi del Corso di Dottorato di ricerca)

Sono Organi di ciascun Corso di Dottorato di ricerca il Collegio dei Docenti ed il Coordinatore.

1. **Il Collegio dei Docenti** è preposto alla progettazione e alla realizzazione del Corso di Dottorato. Esso è costituito da almeno sedici docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso.

Il Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato di ricerca, aventi sede amministrativa presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, deve essere formato almeno per la metà da docenti e ricercatori strutturati presso la *Mediterranea*. Nessun docente o ricercatore può fare parte di più di un Collegio dei Docenti dei Corsi di Dottorato aventi sede amministrativa presso l'Università *Mediterranea*. La partecipazione dei docenti al Collegio di un Corso di Dottorato attivato presso altre Università è subordinata al nulla osta da parte dell'Ateneo di appartenenza.

Ai fini del rispetto dei requisiti per l'accreditamento ciascun docente, che concorre alla formazione del numero minimo del Collegio, deve essere in possesso di documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento, e può essere conteggiato una sola volta su base nazionale.

Il Collegio dei Docenti in caso di Corsi di Dottorato attivati in convenzione e/o in consorzio con Università o Enti di ricerca italiani o stranieri, deve essere formato in maggioranza da professori universitari e può essere formato fino ad un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri.

Il Collegio dei Docenti svolge i seguenti compiti:

- definisce ed organizza l'offerta didattica e scientifico-formativa attinente allo specifico indirizzo del Corso di Dottorato, fissandone le modalità di svolgimento e tenendo conto delle disponibilità didattiche delle strutture interessate, ivi comprese quelle delle eventuali sedi consorziate;
- affida le attività seminariali e didattiche a docenti o ad esperti, anche esterni al Corso di Dottorato, avendone accertato i requisiti di idoneità e competenza, nonché la disponibilità;
- predispone e trasmette alla Scuola, un *piano formativo* delle attività sulla base del quale il dottorando deve acquisire nel corso del triennio 180 CFU;
- esprime in termini di crediti didattici l'impegno di ogni attività dei dottorandi programmata dallo stesso Collegio (ai fini dell'acquisizione dei crediti possono essere inserite anche attività promosse dalla Scuola);
- assegna a ciascun iscritto un *tutor*, scelto tra i componenti del Collegio, con funzione di supervisore e di relatore, che lo segue nell'attività di formazione e di ricerca, e valuta annualmente la sua attività con adeguate forme di monitoraggio e ne verifica la frequenza al Corso.
- valuta la possibilità, nel caso di Corsi di Dottorato in convenzione con Enti pubblici, che il *tutor* interno al Collegio sia affiancato, su richiesta dell'Ente medesimo, come *co-tutor*, da un ricercatore/studioso/esperto dell'Ente in questione;
- individua le tematiche di ricerca dei dottorandi, con particolare attenzione, ove possibile, ai collegamenti con gli operatori del settore e agli auspicabili sbocchi professionali;
- approva i progetti di ricerca presentati dai singoli iscritti al Corso;
- autorizza gli iscritti a svolgere periodi di studio o *stage* presso Università o Istituti di ricerca italiani o stranieri diversi da quelli nei quali è attivato il Corso di Dottorato di ricerca, per periodi continuativamente superiori a sei mesi. Per periodi di durata inferiore l'autorizzazione viene data dal Coordinatore del Corso di Dottorato;
- esamina la relazione di fine anno prodotta da ciascun dottorando ed esprime, anche in base alla frequenza all'attività didattica ed al giudizio del *tutor*, una valutazione sull'assiduità e sull'operosità dei singoli allievi deliberandone (entro il 31 ottobre di ogni anno) l'ammissione all'anno di Corso successivo, ovvero proponendo al Rettore l'esclusione dal proseguimento del Corso per coloro che non abbiano conseguito un giudizio favorevole e (entro il 10 novembre dell'anno di conclusione del Corso) una valutazione che dispone l'ammissione all'esame finale, ovvero una proroga per il completamento della tesi oppure l'esclusione;
- comunica agli Uffici Amministrativi ed alla Scuola le valutazioni annuali, di segno positivo o negativo, del lavoro svolto dai dottorandi, e previa deliberazione del Consiglio di Dipartimento di afferenza del Corso di Dottorato, la proposta di nomina della

Commissione giudicatrice ai fini dell'ammissione al Corso di Dottorato e la proposta di nomina della Commissione giudicatrice ai fini del conseguimento del titolo.

2. **Il Coordinatore** è responsabile dell'organizzazione del Corso di Dottorato e viene eletto dai componenti del Collegio dei Docenti tra i professori di prima fascia a tempo pieno o, in mancanza, tra i professori di seconda fascia a tempo pieno facenti parte del Collegio. La durata del mandato del Coordinatore è di tre anni. Un docente non può svolgere l'incarico di Coordinatore di un Corso di Dottorato per più di due mandati consecutivi.

Il Coordinatore svolge i seguenti compiti:

- convoca e presiede il Collegio dei Docenti;
- autorizza, nell'ambito delle attività programmate, i dottorandi a recarsi fuori sede, eventualmente anche all'estero, per periodi di formazione non superiori a sei mesi consecutivi;
- coordina ed organizza le attività scientifiche, formative e amministrative del Corso di Dottorato di sua competenza e trasmette le delibere del Collegio dei Docenti alla Scuola e agli Uffici Amministrativi, per quanto di loro competenza;
- espleta le funzioni per cui gli venga data delega da parte del Collegio dei Docenti.

Per lo svolgimento dei propri compiti, il Coordinatore può avvalersi della collaborazione di un Vicario, da lui stesso nominato, scelto tra i professori di I e II fascia, componenti del Collegio Docenti.

In caso di dimissioni del Coordinatore o di suo impedimento a svolgere le proprie funzioni per un periodo superiore a sei mesi, il Collegio dei Docenti elegge un nuovo Coordinatore con pari requisiti. In caso di impedimento temporaneo della durata inferiore a sei mesi, la funzione di Coordinatore viene svolta dal docente componente il Collegio con maggiore anzianità di ruolo o, se nominato, dal Vicario.

Capo IV

(Istituzione e accreditamento)

Articolo 9

(Istituzione e requisiti di idoneità anche ai fini dell'accreditamento dei Corsi di Dottorato)

Un Corso di Dottorato di ricerca con sede amministrativa presso l'Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria è istituito e attivato dal Rettore su richiesta del Consiglio di uno o più Dipartimenti.

In caso di richiesta da più Dipartimenti di attivazione di un Corso di Dottorato congiunto, la proposta istitutiva deve essere presentata dal Dipartimento sede amministrativa corredata dalla delibera dei Consigli dei Dipartimenti interessati.

L'istituzione avviene attraverso le seguenti fasi:

- acquisizione del parere positivo del Consiglio della Scuola;
- valutazione positiva sulla sussistenza dei requisiti di idoneità da parte del Nucleo di Valutazione Interna, corredata dalla certificazione comprovante l'accreditamento di cui al D.M. 45/2013 concesso dal MIUR su conforme parere dell'ANVUR;
- acquisizione del parere positivo del Senato Accademico;
- autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

La Scuola di Dottorato si pronuncia in merito:

1. alla compatibilità del Corso di Dottorato con la programmazione formativa offerta dall'Ateneo e con gli indirizzi generali della Scuola stessa;

2. all'eventuale articolazione in Curricula del Corso di Dottorato;
3. alla coerenza della denominazione del Corso di Dottorato con le tematiche scientifiche oggetto degli studi in relazione ai contenuti dei settori scientifico disciplinari, tenendo conto del principio di specializzazione, anche in relazione agli sbocchi professionali;
4. alla eventuale collaborazione con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, che consenta ai dottorandi lo svolgimento di esperienze in un contesto di attività lavorative o di ricerca.

Il Nucleo di Valutazione Interna accerta la sussistenza dei seguenti requisiti di idoneità, verificando che:

- a) il Collegio dei Docenti sia costituito da almeno **sedici** docenti, di cui non più di un quarto ricercatori, appartenenti ai macrosettori coerenti con gli obiettivi formativi del Corso di Dottorato;
- b) almeno sedici membri del Collegio possiedano documentati risultati di ricerca di livello internazionale negli ambiti disciplinari del Corso, con particolare riferimento a quelli conseguiti nei cinque anni precedenti la data di richiesta di accreditamento;
- c) la disponibilità di un numero medio di almeno sei borse di studio per Corso di Dottorato attivato, per almeno un triennio, fermo restando che per il singolo ciclo di Dottorato tale disponibilità non può essere inferiore a quattro. A tal fine si possono computare altre forme di finanziamento di importo almeno equivalente comunque destinate a borse di studio. In caso di Corsi di Dottorato attivati in convenzione o in consorzio con altre Università, ciascuna istituzione deve assicurare la partecipazione di almeno tre borse di studio;
- d) la disponibilità di congrui e stabili finanziamenti per la sostenibilità del Corso, con specifico riferimento alla disponibilità di borse di studio ai sensi della lettera c) e al sostegno della ricerca nel cui ambito si esplica l'attività dei dottorandi;
- e) la disponibilità di specifiche e qualificate strutture operative e scientifiche per l'attività di studio e di ricerca dei dottorandi, ivi inclusi, relativamente alla tipologia del Corso, laboratori scientifici, un adeguato patrimonio librario, banche dati e risorse per il calcolo elettronico;
- f) la previsione di attività, anche in comune tra più Corsi di Dottorato, di formazione disciplinare e interdisciplinare e di perfezionamento linguistico e informatico, nonché, nel campo della gestione della ricerca e della conoscenza dei sistemi di ricerca europei ed internazionali, della valorizzazione dei risultati della ricerca e della proprietà intellettuale.

Il Consiglio di Amministrazione, su parere favorevole del Senato Accademico, sulla base del parere del Nucleo di Valutazione Interna e sulla base alle risorse finanziarie, delibera il numero delle borse da assegnare ai singoli Corsi di Dottorato e ne autorizza l'attivazione.

Al fine di richiedere l'accreditamento dei Corsi di Dottorato e delle sedi in cui si svolgono, il Rettore dell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, invierà al Ministro apposita domanda, corredata della documentazione attestante il possesso dei requisiti necessari. Nel caso in cui un Corso di Dottorato sia interamente finanziato, per almeno un triennio, da Enti pubblici o privati non di ricerca, gli Atenei convenzionati sono esentati dal cofinanziamento dei costi.

Articolo 10

(Verifica annuale e rinnovo)

La Scuola e il Nucleo di Valutazione Interna redigono annualmente una relazione rispettivamente sull'attività dei Corsi di Dottorato e sulla permanenza dei requisiti di idoneità e di quelli richiesti per l'accreditamento.

La relazione annuale del Nucleo di Valutazione Interna, insieme alle eventuali osservazioni del Senato Accademico, viene inviata dal Rettore al MIUR per la trasmissione agli Organi Nazionali preposti alla Valutazione degli Studi Universitari.

Per il rinnovo di ogni ciclo triennale di Dottorato successivo alla sua attivazione, la procedura richiede: l'approvazione della richiesta del Collegio dei Docenti da parte del Consiglio di Dipartimento, la relazione del Coordinatore del Corso di Dottorato sull'attività svolta, il parere positivo del Nucleo di Valutazione, la delibera del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione.

E' possibile che un Corso di Dottorato istituito e attivato venga temporaneamente disattivato, su proposta del Collegio dei Docenti e su decisione della Scuola, fermo restando l'obbligo del completamento del triennio dei cicli attivi.

Capo V

(Tipologie di Corsi di Dottorato)

Articolo 11

(Tipologia e durata dei Corsi di Dottorato)

I Corsi di Dottorato di ricerca istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria sono articolati in cicli, di durata non inferiore a tre anni, comprensivi dei periodi di studio e di *stages* svolti in altre sedi in Italia e all'estero. E' possibile prevedere una durata maggiore, se la proposta istitutiva è accompagnata da un'adeguata motivazione. Le attività di ciascun anno dei Corsi di Dottorato iniziano il 1 novembre e terminano il 31 ottobre dell'anno successivo. I corsi di Dottorato possono essere articolati in *Curricula* specifici per differenti aree disciplinari.

I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, anche:

- in convenzione con altre Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di requisiti di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture e attrezzature idonei, fermo restando che in tali casi sede amministrativa dei Corsi di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto;
- in consorzio con altre Università, di cui almeno una italiana, ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università italiana, cui spetta il rilascio del titolo accademico;
- in convenzione, ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 3 luglio 1998, n. 210, con imprese, italiane e straniere, che svolgono attività di ricerca e sviluppo, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del Corso di Dottorato è l'Università, cui spetta il rilascio del titolo accademico.

Articolo 12

(I Corsi di Dottorato in convenzione)

I Corsi di Dottorato di ricerca possono essere istituiti dall'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria anche mediante finanziamenti derivanti dalla stipula di convenzioni con Università ed Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, in possesso di elevata qualificazione culturale e scientifica e di personale, strutture ed attrezzature idonei. La convenzione, sottoscritta dalle parti, va inoltrata obbligatoriamente assieme alla proposta istitutiva del Corso di Dottorato di ricerca e deve assicurare l'attivazione dei cicli di Dottorato per almeno un triennio. Inoltre la convenzione deve contenere anche l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie e di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso e, fatta eccezione per i Corsi di Dottorato attivati con istituzioni estere di cui al successivo art. 15, il contributo da parte di ciascuna Università di almeno tre borse di studio per ciascun ciclo di Dottorato. Il finanziamento dell'intero ciclo dovrà essere versato anticipatamente in un'unica soluzione o in alternativa almeno in quote annuali.

Nell'ambito delle convenzioni tra Università è altresì possibile prevedere il rilascio del titolo accademico doppio, multiplo o congiunto mentre nell'ambito delle convenzioni con Enti di ricerca pubblici o privati, italiani o stranieri, il rilascio del titolo spetta all'Università sede amministrativa.

Non possono essere accettate le proposte di finanziamento di Enti pubblici o privati pervenute dopo l'espletamento del concorso di ammissione al Corso di Dottorato, mentre possono essere accettate, anche se successive alla pubblicazione del bando, quelle pervenute prima della scadenza della data utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Articolo 13

(I Corsi di Dottorato in consorzio)

Possono essere istituiti nell'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, Corsi di Dottorato di ricerca in consorzio:

- a) tra Università italiane e/o straniere, con possibilità di rilascio del titolo doppio, multiplo o congiunto. Ai fini del rispetto dei requisiti per l'accreditamento per i Corsi di Dottorato attivati dai consorzi tra Università, ciascuna istituzione consorziata deve assicurare il finanziamento di almeno tre borse di studio;
- b) tra Università ed Enti di ricerca pubblici o privati di alta qualificazione, italiani e stranieri, fermo restando che in tali casi sede amministrativa del consorzio è l'Università *Mediterranea* o altro Ateneo italiano, cui spetta il rilascio del titolo accademico. Il Collegio dei Docenti può essere formato fino a un quarto da soggetti appartenenti ai ruoli di dirigenti di ricerca, primi ricercatori e ricercatori degli Enti di ricerca, o posizioni equivalenti negli Enti stranieri.

Le istituzioni consorziate devono garantire ai dottorandi in maniera continuativa un'effettiva condivisione delle strutture e delle attività didattiche e di ricerca.

Il numero massimo delle istituzioni universitarie ordinariamente consorziabili è pari a quattro.

Articolo 14

*(I Corsi di Dottorato in collaborazione con le imprese,
dottorato industriale e apprendistato di alta formazione)*

1. Presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria si possono attivare Corsi di Dottorato, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 9, in convenzione con imprese che

svolgono attività di ricerca e sviluppo. I Corsi di Dottorato industriali o in collaborazione con le imprese, possono essere riferiti anche a singoli *curricula* del Corso, fatto fermo restando che in tal caso deve essere attivata una convenzione che includa tra le informazioni sia il Corso di dottorato cui si riferisce che i *curricula* specificatamente oggetto della collaborazione tra l'Università e l'impresa.

2. Si possono altresì attivare Corsi di Dottorato industriale con la possibilità di destinare una quota dei posti disponibili, sulla base di specifiche convenzioni, ai dipendenti di imprese impegnati in attività di elevata qualificazione, che sono ammessi al Corso di Dottorato a seguito di superamento della relativa selezione.
3. Le convenzioni finalizzate ad attivare i percorsi di cui ai commi 1 e 2 stabiliscono, tra l'altro, le modalità di svolgimento delle attività di ricerca presso l'impresa nonché, relativamente ai posti coperti da dipendenti delle imprese, la ripartizione dell'impegno complessivo del dipendente e la durata del Corso di Dottorato.
4. Resta in ogni caso ferma la possibilità, prevista dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167, di attivare Corsi di Dottorato in apprendistato con istituzioni esterne e imprese. I contratti di apprendistato, nonché i posti attivati sulla base delle convenzioni di cui ai commi 1 e 2, sono considerati equivalenti alle borse di Dottorato ai fini del computo del numero minimo necessario per l'attivazione del Corso.
5. Per i Corsi di Dottorato di cui ai commi 1 e 2, al fine di consentire lo svolgimento ottimale del Dottorato è possibile una diversa scadenza per la presentazione delle domande di ammissione e l'inizio dei Corsi.

Articolo 15

(I Corsi di Dottorato in convenzione o in consorzio con Università ed Enti di ricerca stranieri)

I Corsi di Dottorato in convenzione o in consorzio, con Università ed Enti di ricerca stranieri di alta qualificazione e di riconosciuto livello internazionale, sono istituiti su iniziativa dei Dipartimenti interessati, al fine di realizzare efficacemente il coordinamento dell'attività di ricerca di alto livello internazionale, previo accreditamento ai sensi dell'articolo 9, nel rispetto del principio di reciprocità, sulla base di convenzioni che prevedano l'effettiva condivisione delle attività formative e di ricerca, l'equa ripartizione degli oneri, le modalità di regolazione delle forme di sostegno finanziario, le modalità di scambio e mobilità di docenti e dottorandi e il rilascio del titolo congiunto o di un doppio o multiplo titolo dottorale.

Le convenzioni, sottoscritte dalle parti, vanno inoltrate obbligatoriamente assieme alla proposta istitutiva del Corso di Dottorato di ricerca e devono contenere oltre all'impegno ad assicurare l'attivazione del Corso per almeno un triennio, anche l'apporto in termini di docenza, la disponibilità di risorse finanziarie, la disponibilità di strutture operative e scientifiche che garantiscano la sostenibilità del Corso.

Articolo 16

(I Corsi di Dottorato di ricerca in co-tutela di tesi)

I Corsi di Dottorato possono stipulare con altri dottorati accordi bilaterali con Università estere per la realizzazione di programmi di co-tutela, consistenti nell'elaborazione di una tesi sotto la direzione congiunta di un docente dell'Ateneo e di un docente dell'Università estera.

I termini dell'accordo sono regolamentati da una convenzione in conformità alle seguenti disposizioni:

- a) l'iscrizione presso l'Università di appartenenza comporta la regolare iscrizione anche presso l'Università partecipante, senza contribuzioni aggiuntive;

- b) l'Università partecipante mette a disposizione dei dottorandi le strutture didattiche e di ricerca necessarie e garantisce gli stessi servizi forniti ai propri dottorandi;
- c) ciascuna Università fornisce ai propri dottorandi la copertura assicurativa contro gli infortuni;
- d) la preparazione della tesi viene effettuata in ciascuna delle due istituzioni e il dottorando dovrà svolgere la propria attività di studi e ricerca presso l'Università partecipante per almeno dodici mesi;
- e) la copertura degli oneri finanziari connessi all'integrazione del 50% della borsa per i periodi trascorsi all'estero deve essere garantita in convenzione;
- f) la redazione e la discussione della tesi avverrà nella lingua dell'Università cooperante ovvero nella lingua determinata di comune accordo dalle Università in convenzione;
- g) è prevista la nomina di due relatori di tesi, uno per la parte italiana, l'altro per l'Università estera, che seguono le attività di ricerca del dottorando e valutano, ciascuno con una propria relazione scritta, la tesi di dottorato. Il giudizio positivo di entrambi i relatori di tesi è condizione necessaria per l'ammissione all'esame finale;
- h) l'esame finale consiste nella discussione della tesi davanti alla Commissione giudicatrice, di cui deve fare parte almeno un docente dell'Università partecipante, che può essere il relatore della tesi;
- i) la Commissione giudicatrice, sarà composta da un numero minimo di tre membri di cui uno per ogni istituzione in co-tutela;
- j) le due Università si impegnano a conferire entrambe il titolo di Dottore di ricerca, per la stessa tesi, ovvero a conferire un titolo congiunto se previsto dalla convenzione.

Articolo 17

(La qualifica aggiuntiva di "Doctor europaeus")

L'Università *Mediterranea* può integrare il titolo di Dottore di ricerca con la denominazione aggiuntiva di "*Doctor Europaeus*" nel rispetto delle raccomandazioni e dei criteri stabiliti nel 1991 dalla Confederation of European Union Rectors' Conferences e accolte dall'European Universities Association (EUA).

La qualifica di *Doctor Europaeus* consiste in una qualifica aggiuntiva di European Doctorate che si accompagna al titolo di dottore di ricerca (PhD degree) e viene rilasciata dall'Ateneo.

Il dottorando, di norma, entro il secondo anno di dottorato, se interessato al conseguimento della qualifica di *Doctor Europaeus*, dovrà fare esplicita richiesta al Collegio dei Docenti del Corso e alla Scuola, la quale comunicherà la richiesta agli Uffici competenti.

La qualifica di *Doctor Europaeus* è rilasciata dall'Ateneo quando sussistono le seguenti quattro condizioni:

- 1) La Tesi di Dottorato, dovrà essere il risultato di un periodo di lavoro e di ricerca della durata di almeno 3 mesi in un Paese dell'U.E. comunque diverso dal Paese ove è iscritto il dottorando.
- 2) Le valutazioni sul lavoro di tesi devono essere approvate da almeno due Referee di due istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'U.E., diversi da quello in cui la tesi sarà discussa; ogni Referee dovrà compilare un apposito modulo per la valutazione.
- 3) Nella Commissione d'esame del Corso di Dottorato dovrà essere presente almeno un componente proveniente da una istituzione universitaria di un Paese dell'UE diverso dal Paese ove è iscritto il dottorando; le spese di missione della Commissione di cui sopra, sono a carico dell'Università di provenienza del dottorando.

- 4) La discussione potrà essere svolta anche in video conferenza e dovrà essere sostenuta oltre che in lingua italiana, in una delle lingue della UE; il presidente della Commissione dovrà redigere un verbale della prova di esame in lingua italiana e nella lingua in cui verrà sostenuta la discussione da parte del dottorando che sarà controfirmato da tutti i commissari.

La permanenza presso l'istituzione universitaria europea dovrà essere provata da una dichiarazione del professore supervisore, su carta intestata della stessa Università.

La domanda per il rilascio della qualifica di "*Doctor Europaeus*" deve essere presentata dai dottorandi all'organo competente della Scuola allegando le certificazioni del periodo trascorso all'estero e le valutazioni sul lavoro di tesi di almeno due Referee di due istituzioni universitarie di due diversi Paesi dell'U.E entro la fine del secondo anno di frequenza al Corso di Dottorato.

Con l'invio delle tesi, i candidati che hanno richiesto la menzione di *Doctor Europaeus* dovranno provvedere a trasmettere alla Commissione giudicatrice le valutazioni sul lavoro di tesi e inviare tali valutazioni in copia anche al Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione. Entro la data di presentazione delle tesi il Coordinatore del Corso di Dottorato dovrà attestare che sussistono le condizioni necessarie per il conseguimento del titolo nel rispetto delle quattro condizioni sopra specificate.

Capo VI

(Partecipazione e ammissione)

Articolo 18

(I requisiti per l'accesso ai Corsi di Dottorato)

1. Possono accedere alla selezione per l'accesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, senza limitazioni di età e cittadinanza, coloro che sono in possesso, alla data di scadenza del bando, di laurea magistrale o titolo straniero idoneo, ovvero coloro che conseguano il titolo richiesto per l'ammissione, pena la decadenza in caso di esito positivo della selezione, entro il termine massimo del 31 ottobre dello stesso anno. L'idoneità del titolo estero viene accertata dalla Commissione del Dottorato nel rispetto della normativa vigente in materia in Italia e nel paese dove è stato rilasciato il titolo stesso e dei trattati o accordi internazionali in materia di riconoscimento di titoli per il proseguimento degli studi.
2. Non possono prendere parte agli esami di accesso ad un Corso di Dottorato di ricerca coloro che sono già iscritti col beneficio di una borsa. Coloro che risultano già iscritti senza borsa ad un Corso di Dottorato di ricerca possono accedere, a seguito del superamento del relativo concorso di ammissione, ad un Corso diverso, purché rinuncino al Corso precedente ed inizino dal primo anno. Coloro che siano già in possesso del titolo di Dottore di ricerca, possono essere ammessi a frequentare, ma senza borsa di studio, un nuovo Corso di Dottorato di ricerca previo superamento del concorso di ammissione.
3. Qualora le borse di studio messe a bando derivano da finanziamenti provenienti da Enti pubblici o privati, per poterne beneficiare, possono essere richiesti ulteriori requisiti, sempre che questi ultimi siano indicati nelle convenzioni.

Articolo 19

(Il bando di concorso)

1. Il bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è emanato dal Rettore è redatto in italiano e in inglese e viene pubblicato sul sito *internet* dell'Università

degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria, nel settore dedicato alla Scuola di Dottorato, sul sito europeo *Euraxess* e su quello del Ministero.

2. Il bando di concorso deve indicare:
 - a) la denominazione e la durata di ciascun Corso di Dottorato di ricerca attivato, con l'indicazione delle altre sedi universitarie nel caso di Dottorati consorziati o convenzionati;
 - b) il numero complessivo dei posti disponibili, con e senza borsa, per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
 - c) l'ammontare di ciascuna borsa di studio per ogni Corso di Dottorato di ricerca;
 - d) i contributi e le tasse a carico dei dottorandi e la disciplina degli esoneri, così come determinati dal manifesto degli studi;
 - e) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
 - f) i requisiti generali e specifici richiesti;
 - g) la lingua o le lingue straniere;
 - h) le modalità di svolgimento delle prove di ammissione;
 - i) i criteri per la nomina delle Commissioni giudicatrici dell'esame di ammissione;
 - j) la data e la sede delle prove di esame di ammissione;
 - k) i criteri per la formazione della graduatoria di merito e per l'approvazione della stessa;
 - l) le modalità per l'iscrizione ai Corsi di Dottorato;
 - m) le modalità di assegnazione delle borse di studio;
 - n) gli obiettivi del Corso di Dottorato e degli eventuali *curricula* in cui è articolato;
 - o) le linee guida e le modalità di rendicontazione delle borse in caso specifici finanziamenti lo richiedano;
 - p) le modalità di conseguimento del titolo di Dottore di ricerca.
3. Nel bando dovrà essere indicato il numero delle borse, nonché quello dei contratti di apprendistato e di altre forme di sostegno finanziario, a valere su fondi di ricerca o altre risorse di Ateneo, ivi inclusi gli assegni di ricerca di cui all'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che possono essere attribuiti a uno o più candidati risultati idonei nelle procedure di selezione.
4. Nel caso di Corsi di Dottorato di ricerca istituiti a seguito di accordi di cooperazione interuniversitaria internazionale, le modalità di ammissione e la composizione della Commissione per l'esame di accesso sono definite secondo quanto previsto negli accordi medesimi.
5. I posti con borsa di studio potranno essere aumentati a seguito di finanziamenti che si rendessero disponibili dopo l'emanazione del bando e prima dell'inizio dell'espletamento dei relativi concorsi, offerti da altre Università, Enti pubblici o qualificate strutture produttive private purché la relativa convenzione venga sottoscritta entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande.

Articolo 20

(L'esame di ammissione ai Corsi di Dottorato)

1. L'ammissione ai Corsi di Dottorato avviene sulla base di una selezione a evidenza pubblica e consiste in due prove, una scritta ed una orale, intese ad accertare le capacità e le attitudini del candidato alla ricerca scientifica nei settori attinenti ai Corsi. Ai sensi di quanto disposto dal DM. 45/2013 le prove concorsuali devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno.
2. La Commissione – nominata secondo le procedure previste all'art. 21 - definisce le tracce

della prova scritta, avente come oggetto argomenti relativi agli indirizzi formativi e agli ambiti scientifici di ciascun Corso di Dottorato e dei *curricula* in cui è eventualmente articolato, con il fine di verificare le attitudini del candidato alla ricerca nel settore specifico.

3. La prova orale consiste in una discussione sulle tematiche di ciascun Corso di Dottorato e dei *curricula* in cui è eventualmente articolato e comprende anche la verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera, secondo le indicazioni contenute nel bando.
4. In relazione alle qualità accertate, la Commissione attribuisce ad ogni candidato fino a un massimo di 60 punti per ciascuna delle due prove. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 42/60. La prova orale, il cui svolgimento è pubblico, si intende superata solo se il candidato ottiene un punteggio non inferiore a 42/60.
5. Alla fine di ogni singola prova, scritta e orale, la Commissione redige l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno conseguiti nelle singole prove. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale sottoscritto dal Presidente e dal segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno nell'albo del Dipartimento presso cui si è svolta la prova. Qualora i candidati da valutare dovessero risultare numerosi, la Commissione può concludere i lavori il giorno successivo previa comunicazione agli interessati in sede d'esame. L'elenco degli ammessi alla prova orale sarà reso noto con le stesse modalità sopra descritte. Non sarà data altra forma di comunicazione.
6. Al termine dell'esame la Commissione compila la graduatoria generale di merito sulla base dei punteggi ottenuti dai candidati nelle singole prove, procedendo eventualmente, in caso di parità di punteggio, ad una valutazione comparativa.
7. I candidati sono ammessi al Corso di Dottorato secondo l'ordine della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. I candidati ammessi devono comunicare la propria accettazione entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'esito del concorso sul sito di Ateneo. In caso di rinunce degli aventi diritto prima dell'inizio del Corso, subentra un altro candidato idoneo secondo l'ordine della graduatoria. Dopo i primi due mesi dall'inizio del Corso non si potrà attingere alla graduatoria generale di merito.
8. In caso di concorso per borse riservate a candidati non italiani dell'Unione Europea o a stranieri extracomunitari, il Consiglio della Scuola può decidere che la selezione avvenga sulla base di un progetto di ricerca e sulla valutazione dei titoli presentati (titolo accademico, curriculum degli studi e eventuali attestati scientifici), da un'apposita Commissione nominata dal Rettore su proposta del Collegio Docenti approvata dal Consiglio della Scuola. In ogni caso è necessaria la verifica di una adeguata conoscenza di base della lingua italiana, per migliorare la quale può essere prescritta al dottorando ammesso, la frequenza di un corso di perfezionamento durante il primo anno del Corso di Dottorato.
- 8 bis Per i dottorati internazionali la selezione dei candidati potrà avvenire anche mediante la valutazione dei titoli ed un colloquio orale, purché tale modalità sia richiesta dal Coordinatore all'atto della richiesta di attivazione e/o rinnovo del corso stesso
9. I candidati che hanno presentato domanda di partecipazione a più Concorsi di ammissione, in caso di concomitanza, anche di una delle prove concorsuali, sono tenuti ad optare per uno dei percorsi prescelti.
10. Nel caso di Corsi di Dottorato articolati in *Curricula*, il bando di concorso è unitario e i candidati devono esplicitare il *Curriculum* per il quale intendono concorrere. Non è possibile la partecipazione a più di un *Curriculum* dello stesso Corso di Dottorato.

Capo VII

(Commissioni giudicatrici per l'ammissione ai Corsi e per l'esame finale)

Articolo 21

(Le Commissioni per l'ammissione ai Corsi)

1. La Commissione per il concorso di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca è composta da almeno tre membri, nominati dal Rettore tra i professori e i ricercatori universitari di ruolo, di cui almeno un professore di prima fascia e almeno un componente interno al Collegio dei Docenti. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane, purché i Dipartimenti di afferenza del Corso di Dottorato si facciano carico delle spese di rimborso
2. Qualora il Corso di Dottorato è articolato in più *curricula*, la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei *curricula* in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun *curriculum*. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori. Il numero di ricercatori non può essere superiore alla metà dei docenti.
3. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno dei membri effettivi, per ogni Commissione deve essere previsto un numero di componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
4. Per ciascuna Commissione di cui al presente articolo non possono essere proposti docenti che ne hanno fatto parte l'anno precedente.
5. Le Commissioni comprensive dei componenti supplenti sono designate dai Collegi dei Docenti del Corso di Dottorato e previo parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti e della Scuola di Dottorato, sono nominate con Decreto Rettorale entro e non oltre i quaranta giorni dalla scadenza del bando.
6. Le prove concorsuali ai sensi di quanto disposto dall'art. 8 del DM 45/2013 devono concludersi entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno. I verbali relativi degli atti del concorso, sottoscritti da tutti i commissari, devono essere depositati presso il Servizio Ricerca Pubblica e Alta Formazione entro il termine di sette giorni dall'espletamento del concorso.
7. Per quanto non previsto in materia di esame di ammissione dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel bando di concorso.

Articolo 22

(Le Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca)

1. La Commissione per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca è composta da almeno tre membri, scelti dal Collegio di Docenti del Dottorato tra i professori universitari di ruolo specificatamente qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il Corso, di cui almeno due professori di prima fascia.
2. Qualora il Corso di Dottorato è articolato in più *curricula*, la Commissione è composta da un numero di docenti pari al numero dei *curricula* in modo che sia presente almeno un professore o un ricercatore qualificato nelle discipline caratterizzanti ciascun *curriculum*. La Commissione in ogni caso dovrà essere composta da un numero dispari di docenti o ricercatori. Il numero di ricercatori non può essere superiore alla metà dei docenti.

3. Per ovviare all'ipotesi di impedimento di uno dei membri effettivi, per ogni Commissione deve essere previsto un numero di componenti supplenti nel rispetto di quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
4. Le Commissioni per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca comprensive dei componenti supplenti sono designate dai Collegi dei Docenti dei Corsi di Dottorato, e previo parere favorevole dei Consigli dei Dipartimenti e della Scuola, sono nominate con Decreto rettorale.
5. Possono far parte delle Commissioni giudicatrici per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, quali membri aggiunti, non più di due esperti appartenenti a strutture universitarie o di ricerca pubbliche e private, anche straniere. Possono fare parte delle Commissioni anche docenti universitari stranieri delle stesse discipline o di discipline comunque affini, appartenenti a ruoli corrispondenti alle fasce dei docenti e dei ricercatori delle Università italiane.
6. Gli esami per il conferimento del titolo di Dottore di ricerca devono essere svolti presso l'Università degli Studi *Mediterranea* di Reggio Calabria al massimo nei sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Dottorato.

Articolo 23

(Il Conseguimento del titolo di Dottore di ricerca)

1. Il titolo di Dottore di ricerca, abbreviato con le diciture: "Dott.Ric." ovvero "Ph.D.", viene rilasciato a seguito della positiva valutazione di una tesi di ricerca che contribuisca all'avanzamento delle conoscenze o delle metodologie nel campo di indagine prescelto.
2. Il dottorando per essere ammesso a sostenere l'esame finale per il conseguimento del titolo di Dottore di ricerca, deve avere maturato i crediti previsti dal *piano formativo* predisposto dal Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato.
3. Per partecipare all'esame finale, i dottorandi devono inoltrare al Magnifico Rettore entro il 30 novembre del terzo anno una apposita istanza ed entro il 31 gennaio una copia cartacea e tre su supporto informatico della tesi finale.
4. La tesi di Dottorato, corredata da una sintesi in lingua italiana e inglese, è redatta in lingua italiana o inglese ovvero in altra lingua previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. La tesi, alla quale è allegata una relazione del dottorando sulle attività svolte nel Corso del Dottorato e sulle eventuali pubblicazioni, è valutata da almeno due docenti di elevata qualificazione, anche appartenenti a istituzioni estere nei casi previsti dall'art. 15 del presente regolamento, esterni ai soggetti che hanno concorso al rilascio del titolo di Dottorato, di seguito denominati valutatori.
5. I valutatori esprimono un giudizio analitico scritto sulla tesi e ne propongono l'ammissione alla discussione pubblica o il rinvio per un periodo non superiore a sei mesi se ritengono necessarie significative integrazioni o correzioni. Trascorso tale periodo, la tesi è in ogni caso ammessa alla discussione pubblica, corredata da un nuovo parere scritto dei medesimi valutatori, reso alla luce delle correzioni o integrazioni eventualmente apportate.
6. La discussione pubblica si svolge innanzi a una Commissione la cui composizione è definita nel precedente art. 22, entro i sei mesi immediatamente successivi al termine di scadenza del Corso di Dottorato. Al termine della discussione, la tesi, con motivato giudizio scritto collegiale, è approvata o respinta. La Commissione, con voto unanime, ha facoltà di attribuire la lode in presenza di risultati di particolare rilievo scientifico. Il titolo di Dottore di ricerca è conferito dal Magnifico Rettore e si consegue all'atto del superamento dell'esame finale.

7. Entro trenta giorni dal conseguimento del titolo, l'Università provvederà al deposito della copia in formato digitale della tesi finale nella banca dati ministeriale e al successivo invio alle Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze.
8. La pergamena originale verrà rilasciata dall'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria in unico esemplare, previa richiesta dell'interessato.

Capo VIII *(Status giuridico dei dottorandi)*

Articolo 24 *(Obblighi e diritti)*

1. L'ammissione al Corso di Dottorato comporta un impegno esclusivo e a tempo pieno.
2. Il dottorando di ricerca è un laureato di secondo livello iscritto ad una Corso di formazione di terzo livello. Tutti i dottorandi, con o senza borsa hanno l'obbligo di frequentare con le modalità e i tempi stabiliti dal Collegio dei Docenti tutte le attività didattiche e formative previste dal programma del Corso di Dottorato per l'intera sua durata, maturando entro tale periodo tutti i crediti previsti dal *piano formativo* predisposto dal Collegio. Il dottorando non può essere contemporaneamente iscritto ad un altro Corso di Dottorato. Non può inoltre partecipare a corsi di specializzazione o master, in Italia o all'estero, ad eccezione delle scuole di specializzazione per l'abilitazione alla professione, ove previste, e nei casi ammessi con provvedimento motivato del Collegio dei Docenti.
3. I dottorandi possono svolgere parte della propria attività formativa e di ricerca presso altre Università, Istituti, Laboratori di ricerca o Centri di alta qualificazione professionale, italiani o stranieri. Per periodi di formazione all'estero singolarmente non superiori a sei mesi è sufficiente l'autorizzazione del Coordinatore del Corso di Dottorato, mentre per periodi di durata superiore è necessaria l'autorizzazione del Collegio dei Docenti. Per i periodi di permanenza all'estero autorizzati la borsa di studio è incrementata del 50%.
4. Il dottorando beneficiario di borsa di studio è tenuto ogni anno entro il 30 novembre a provvedere all'iscrizione ed è esonerato dal versamento dei contributi per l'accesso e la frequenza ai Corsi di Dottorato.
5. Il dottorando titolare di borsa di studio può in qualsiasi momento rinunciare alla borsa stessa senza decadere dal Corso di Dottorato, ma deve versare all'Ateneo le tasse previste per l'iscrizione e restituire le somme della borsa percepite nell'anno in corso.
6. Il dottorando titolare di borsa che per motivi personali o di lavoro abbandona il Corso di Dottorato, decade e deve restituire le rate dell'anno in corso percepite. Nei casi in cui il dottorando titolare di borsa di studio finanziata da Enti pubblici o privati, rinuncia o decade dal beneficio della stessa se previsto dalla convenzione o dalle linee guida per la rendicontazione, deve restituire tutti i ratei della borsa percepiti.
7. Ai dottorandi cittadini stranieri può essere richiesta, ove necessario, la frequenza entro il primo anno, di un corso di lingua italiana per migliorare il livello di conoscenza accertato in sede di ammissione al Corso di Dottorato. Il non sufficiente miglioramento può determinare la non ammissione al secondo anno di dottorato.
8. Salvo il caso di maternità, per il quale valgono le ordinarie tutele predisposte dalla legge, la sospensione per lunghi periodi della frequenza alle attività del Corso di Dottorato è permessa, sulla base della documentazione prodotta, solo nei casi di malattia. Qualora la sospensione degli obblighi di frequenza abbia durata complessiva superiore a 4 mesi, poiché la borsa di studio è legata alla frequenza, il dottorando, fermo restando il diritto alla borsa,

- ha diritto alla sospensione della relativa erogazione, ed alla concessione di una proroga di 6 mesi. La borsa sarà corrisposta solo alla ripresa delle attività di frequenza e previa comunicazione ai competenti Uffici Amministrativi da parte del Coordinatore del Corso di Dottorato della ripresa e del recupero delle attività previste dal Piano Formativo.
9. Dopo la valutazione positiva del passaggio d'anno o il superamento dell'esame finale di Dottorato, il dottorando ha diritto di percepire le rate della borsa ancora non riscosse; La valutazione negativa del Collegio dei Docenti e/o della Commissione dell'esame finale per il conseguimento del titolo comporta la decadenza e la restituzione delle rate percepite nell'anno in corso.
 10. Alla fine di ciascun anno di Corso i dottorandi sono tenuti a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconoscerà l'effettiva acquisizione dei crediti prevista dal *piano formativo* ed esprimerà una valutazione di merito, disponendo l'ammissione all'anno successivo.
 11. Alla fine del terzo anno di Corso i dottorandi sono tenuti a presentare una relazione particolareggiata sulle attività formative e di ricerca svolte nell'arco del triennio, in base alla quale il Collegio dei Docenti riconoscerà l'effettiva acquisizione dei crediti previsti dal *piano formativo* ed esprimerà una valutazione di merito, disponendo la valutazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 23 ai punti 4 e 5 e al successivo esame finale per il conferimento del titolo.
 12. L'insufficiente numero di crediti acquisiti e/o la valutazione negativa comporta la decadenza dal Corso di Dottorato con perdita della eventuale borsa e restituzione delle rate percepite nell'anno in corso. Su motivato parere del Collegio dei Docenti l'ammissione all'esame finale può essere rimandata concedendo un rinvio per un periodo non superiore a sei mesi, ma comunque senza l'estensione dell'eventuale borsa di studio.
 13. I dipendenti pubblici ammessi ai corsi di dottorato godono per il periodo di durata normale del Corso di Dottorato dell'aspettativa prevista dalla contrattazione collettiva o, per i dipendenti in regime di diritto pubblico, di congedo straordinario per motivi di studio, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476, e successive modificazioni, con o senza assegni e salvo esplicito atto di rinuncia, solo qualora risultino iscritti per la prima volta a un Corso di Dottorato, a prescindere dall'ambito disciplinare.
 14. Sono estesi ai dottorandi, con le modalità ivi disciplinate, gli interventi previsti dal decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68.

Articolo 25

(Collaborazioni per attività di ricerca e di supporto alla didattica dei dottorandi)

I dottorandi possono svolgere, previo nulla osta del Collegio dei Docenti e senza che ciò comporti alcun incremento della borsa di studio, attività di tutorato degli studenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale nonché, comunque entro il limite massimo di quaranta ore in ciascun anno accademico, attività di didattica integrativa in relazione a discipline attinenti al Corso di Dottorato e comunque a condizione che tale attività non comprometta in alcun modo la formazione e la ricerca del dottorando.

Capo IX
(Borse di studio, tasse e contributi)

Articolo 26
(Borse di studio, tasse e contributi)

1. L'Università definisce per ciascun Corso di Dottorato di ricerca il numero di borse che vengono assegnate ai candidati utilmente collocati in graduatoria secondo l'ordine definito dalla Commissione. A parità di merito prevale la situazione economica del concorrente determinata ai sensi del DPCM del 30 aprile 1997, pubblicato sulla GU n. 116 del 9 giugno 1997.
2. Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, eventualmente con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei dottorandi.
3. E' fatto divieto per i beneficiari di borse di studio del cumulo di redditi di qualsiasi provenienza che possono determinare il venir meno dello stato di disoccupazione o inoccupazione, come definiti dall'art. 4 comma a) del D.Lgs. n. 181 del 21.04.2000 modificato con D.Lgs n. 297 del 19.12.2002 in relazione alla definizione della soglia annuale di reddito, deve essere mantenuto per tutta la durata della borsa, pena la decadenza e il rimborso dei ratei percepiti.
4. Le borse di Dottorato sono incompatibili, pena la decadenza dal godimento della stessa e con l'obbligo alla restituzione dei ratei percepiti, con:
 - lavoro dipendente, anche a tempo determinato, fatta salva la possibilità che il borsista venga collocato dal datore di lavoro in aspettativa senza assegni;
 - attività di industria e commercio;
 - contratti stipulati con l'Università *Mediterranea* di Reggio Calabria a qualunque titolo.
 - ogni altra attività che richieda l'apertura di partita IVA.
5. La borsa di studio del Dottorato di ricerca è soggetta al versamento dei contributi previdenziali INPS a gestione separata ai sensi dell'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e successive modificazioni, nella misura di due terzi a carico dell'amministrazione e di un terzo a carico del borsista. I dottorandi godono delle tutele e dei diritti connessi.
6. Le borse di studio finanziate da altri Atenei, Enti pubblici o privati, possono essere vincolate allo svolgimento di specifici programmi di ricerca, se specificati in convenzione, e il mancato rispetto di quanto previsto in convenzione produce la perdita del beneficio della stessa con la conseguente restituzione di tutti i ratei di borsa percepiti.
7. L'erogazione della borsa di studio è legata ai periodi di frequenza e attività di studio di ricerca effettivamente resi.
8. Le borse di studio hanno durata annuale e sono rinnovate a condizione che il dottorando abbia completato il programma delle attività previste per l'anno precedente, verificate secondo le procedure stabilite dal Collegio dei Docenti, fermo restando l'obbligo di erogare la borsa a seguito del superamento della verifica.
9. L'importo della borsa di studio, da erogare in rate mensili, è determinato, in prima applicazione, in misura non inferiore a quella prevista dal decreto del Ministro 18 giugno 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 241 del 14 ottobre 2008. Tale importo è incrementato nella misura massima del 50% per un periodo complessivamente non superiore a 18 mesi, se il dottorando è autorizzato dal Collegio dei Docenti a svolgere

attività di ricerca all'estero. Non è previsto l'incremento della borsa per frazioni di mesi e per poter beneficiare di tale maggiorazione il dottorando deve svolgere un periodo all'estero non inferiore ad un mese. L'erogazione dell'incremento della borsa per la permanenza all'estero, previa autorizzazione del Coordinatore o del Collegio dei Docenti, sarà effettuata dietro presentazione di un'attestazione del responsabile della sede ospitante, con l'indicazione del periodo effettivamente svolto presso l'Ente stesso.

10. A decorrere dal secondo anno a ciascun dottorando è assicurato, in aggiunta alla borsa e nell'ambito delle risorse finanziarie esistenti nel bilancio, un budget per l'attività di ricerca in Italia e all'estero adeguato rispetto alla tipologia di Corso e comunque di importo non inferiore al 10% dell'importo della borsa medesima. Se il dottorando non è valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinuncia ad essa, l'importo non utilizzato resta nella disponibilità dell'Ateneo, per gli stessi fini.
11. Per il mantenimento dei contratti di apprendistato e delle altre forme di sostegno finanziario di cui all'articolo 14, negli anni di Corso successivi al primo si applicano i medesimi principi posti per il mantenimento delle borse di studio di cui al comma 8, del presente articolo.
12. I principi di cui al presente articolo non si applicano ai borsisti di Stati esteri o beneficiari di sostegno finanziario nell'ambito di specifici programmi di mobilità in relazione a quanto previsto dalla specifica regolamentazione.
13. Chi ha già usufruito di una borsa di studio per un Corso di Dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione di esso, non fruirne una seconda volta.
14. Il dottorando non beneficiario di borsa di studio per ogni anno di frequenza è tenuto al versamento dei relativi contributi universitari secondo quanto indicato dal Manifesto degli Studi. La prima rata e la tassa regionale per il diritto allo studio, generalmente uguale per tutti, deve essere effettuata all'atto dell'iscrizione ad ogni anno di frequenza entro il 30 novembre. La seconda rata, determinata in base alle fasce di reddito come indicato dal Manifesto degli Studi, deve essere effettuata entro il 30 giugno di ogni anno.

Articolo 27

(Borse di studio aggiuntive)

Dopo l'espletamento delle prove concorsuali per l'ammissione ad un Corso di Dottorato possono essere attribuite ai candidati risultati idonei e secondo la graduatoria di merito solo borse di studio aggiuntive assegnate dal Ministero o da Enti di ricerca. Tali borse aggiuntive, nell'ipotesi non vengano assegnate per mancanza dei requisiti richiesti o di studenti idonei vengono riassegnate allo stesso Corso di Dottorato negli anni successivi, in soprannumero rispetto a quelle previste nel ciclo successivo.

Capo X

(Norme finali)

Articolo 28

(Entrata in vigore)

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello del decreto di emanazione.
2. Il regolamento è pubblicato sulla pagina web di ateneo dedicata ai regolamenti.
3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai Corsi di Dottorato attivi alla data di entrata in vigore del regolamento stesso; tali Corsi di Dottorato sono portati a

esaurimento secondo il previgente regolamento di ateneo, emanato con decreto rettorale n. 300 del 9 ottobre 2007.

Articolo 29

Per quanto non disposto nei precedenti articoli, l'Università si attiene alla normativa vigente.

Articolo 30

In fase di prima applicazione, nonché nelle more della definizione dei corsi di dottorato ai sensi del D.M. n.45/2013 e dell'eventuale istituzione della Scuola di Dottorato di Ricerca di cui all'art.47 dello Statuto dell'Ateneo, il Senato Accademico assume le funzioni e le deleghe previste per la Scuola di Dottorato.

Il presente regolamento è stato emanato con il D.R. n°237 del 7 agosto 2013 e modificato con il D.R. n°188 del 5 settembre 2014